

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2015

**Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2015.**

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 che ha istituito ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni, in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 11/03/2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Visto che l'art. 5, comma 6, della legge provinciale dicembre 2014 stabilisce le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMIS:

a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per tali fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune nell'allegato A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0% e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.

c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali.

d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.

c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali.

d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad € 1.000,00=. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino allo 0,2% o diminuirla fino allo 0%, ed aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 322,65, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Per il solo periodo d'imposta 2015, l'articolo 14 della legge provinciale sopra citata, ferme restando le restanti modalità di applicazione ivi disciplinate, comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione delle aliquote e delle detrazioni, fissa le aliquote nelle seguenti misure:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,35%;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola lo 0,1%;
- e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%.

Per il solo periodo d'imposta 2015, e ferme restando le restanti modalità di applicazioni ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione dell'aliquota, l'aliquota di cui all'articolo 6 è fissata nella misura dello 0,895%.”;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Facchini, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Facchini, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

vista la legge provinciale 20 dicembre 2014 n. 14 ed in particolare i commi dall'1 al 14 con i quali viene istituita e disciplinata l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

dato atto che in data 10 novembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali è stato sottoscritto un apposito Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2015 che fissa al 15 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 di Comuni e Comunità;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto lo Statuto Comunale;

con n° 13 voti favorevoli, n° 13 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2015:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquota</b>
abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,35%
fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale	0,35%
altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze	0,895%
fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9	0,79%
fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati	0,895%
aree fabbricabili	0,895%

2. di determinare nell'importo di Euro 322,65 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso;
3. di fissare in Euro € 1.000,00 l'importo della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.